TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Atti diversi. = Seguito della discussione del disegno di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri — Articoli 5 e 6 della Commissione, redatti in base ad alcuni emendamenti ad essa inviati — Ragioni della Commissione esposte dal deputato Panattoni — Approvazione dell'articolo 5 emendato — Emendamenti dei deputati Malenchini, Lualdi all'articolo 6, combattuti dal ministro per l'agricoltura e commercio Manna, e dai deputati Biancheri e Lanza, e rigettati — Opposizioni dei deputati Panattoni e Biancheri all'emendamento Mancini, che è rigettato — Emendamenti dei deputati Sanguinetti e Malenchini all'articolo 9, ritirati dopo osservazioni del deputato Panattoni — Tutti gli articoli sono approvati. = Votazione ed approvazione del suddetto disegno di legge e di quello per ispesa a favore dell'azienda dri Presti di Firenze. = Approvazione, senza discussione, degli articoli dei due disegni di legge: attivazione del nuovo catasto dei comuni di Lucca e Viareggio; abolizione della cauzione dei procuratori.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

massari, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

petizioni (1):

9674. La Giunta municipale di San Nicola Baronia, provincia di Principato Ulteriore, si rivolge alla Camera per ottenere la costruzione di una ferrovia che congiunga

(1) Petizioni sprovviste dei requisiti necessari per essere riferite giunte alla Camera dal 17 novembre 1863 a tutto gennaio 1864.

Amelio Gennaro, da Palazzo San Germano (Basilicata), già usciere mandamentale.

Alessandro (Frà), ministro provinciale dei Minori osservanti, di Basilicata in Acerenza.

Archivisti (Gli) della provincia di Messina.

Balzano Gennaro e ventisei detenuti civili della provincia di Napoli.

Bari (Gli abitanti della Terra di).

Bellomo Giuseppe, da Atessa, domiciliato in Perano (Chieti), già ufficiale nell'esercito napolitano.

Bozzelli Nicola, da Napoli, capitano in riposo.

Buonoconto Ferdinando, da Castellammare di Stabia, secondo piloto nella regia marina in ritiro.

Bissanti Giacomo, da Napoli, già uffiziale nell'esercito delle Due Sicilie.

Bonanno don Giuseppe, capitano della guardia nazionale di Raggi (Messina).

Bordini Alcide, da Napoli, colonnello, già capo del primo dipartimento del Ministero di guerra sotto il Governo napolitano. Basile Basilio, da Scigliano.

Baccani Pasquale, da Santa Maria di Capua, commesso di

Napoli a Foggia per i comuni di Cancello, Benevento, Calore, Fiumara d'Apice, Melito, Bufata, Vallone di Savino, Stratola e Cervaro.

9675. Longobardi Luigi del comune di Acri, provincia di Calabria Citeriore, domanda che sia congedato dal servizio militare il suo surrogante Montalto Carmine, soldato nel 7º reggimento d'artiglieria, per essere stato erroneamente compreso nella leva del 1861.

prima classe nella cancelleria del tribunale circondariale di quella città.

Bissanti Giacomo, da Napoli.

Bove Orofrio, incaricato dai poveri di Altamura.

Bozzi Giacomo, sacerdote, detenuto nel bagno di Procida.

Carte da giuoco (I fabbricanti) di Palermo.

Chianese Luigi, da Caserta.

Caldara Antonio, da Foggia, già impiegato presso quella prefettura.

Cinque Carlo, da Napoli, già delegato circondariale di polizia.

Caminati Salvatore, da Parma, maestro di scuola.

C . . . Antonio, da Ancona.

Cannada Giuseppe, da Messina, già guardia doganale.

Crisci don Pasquale, da Napoli, cappellano titolare in aspettativa dell'armata italiana.

Cani F., da Termini Imerese.

Catenanuova (44 abitanti del comune di) in provincia di Catania.

Corrieri postali (I) delle provincie napoletane.

Caivano (37 abitanti del comune di), provincia di Napoli.

Caburlotto Angelo detto Toscan, emigrato veneto, residente in Modena.

Conti Policarpo, da Capracotta, canonico.

Cinque Carlo, da Napoli.

9676. Versace Francesco di Villa San Giovanni, provincia di Reggio, capitano marittimo, partito dal porto di Messina con un carico di generi coloniali e diretto a Caò, dovette porsi in salvo per sopravvenuta burrasca nel porto di Cotrone; reclama ora contro quell'amministrazione doganale per avergli inibito lo sbarco e la vendita di una piccola parte del carico di sua particolare spettanza.

9677. Prinetti Federico di Castelguidone, provincia di Abruzzo Citeriore, destituito dalle funzioni di medico condotto nell'agosto 1850 per motivi politici, ricorre per essere riabilitato nell'impiego e indennizzato dei cessati suoi proventi.

9678. Filippini Giuseppe, Teranzi Giovanni, Agustini Battista, Terenzo Cecchini e Luigi Castiglioni, venditori di commestibili nella città di Pesaro, domandano di essere rimborsati di generi provvisti alle truppe pontificie nel 1860.

Ciboldi Luigi, fittabile domiciliato alla cascina Gramignana, sotto Castelleone.

Cicaniglia Salvatore, da Atessa (Chieti).

Conte Gennaro, a nome dei detenuti civili della provincia di Napoli.

Clero (II) d'Isernia del Sannio.

Castelvecchio Subequo in provincia di Aquila (10 abitanti di) detenuti politici.

Campanella Ferdinando, già impiegato nel telegrafo ottico di Nicotera (Calabria Ulteriore II).

De Sano Amalia, da Napoli.

De Martino Pasquale, da Campobasso, già cancelliere di giudicato d'istruzione.

De Martino Carmine, da Barletta.

Del Franco Nicola, da Condrata (Principato Ulteriore).

Detenuti civili (36) delle provincie meridionali.

De Medio Carmine, da Francavilla al Mare, brigadiere delle gabelle.

D'Amato Gennaro, da Napoli, già ispettore di polizia di prima classe.

De Florentis Felice, notaio in Castiglione (Teramo), danneggiato politico.

Duce Vito, da Partinico, villico.

De Nobili don Camillo, da Casoli (Abruzzo Citeriore), sacerdote.

De Furnari, di Palermo (La Principessa).

Detenuti civili (31) delle carceri della Concordia in Napoli.

D'Avossa suor Letizia Maria Giuseppa, badessa del monastero della Mercede in Salerno.

De Capoa Antonio, da Campobasso.

Del Sordo fratelli Vito, Gaetano e Francesco, da Gagliano del Capo di Lecce, impiegati nei telegrafi in disponibilità.

Frati mendicanti detti laici di Genova (I).

Francesco (Padre) da Sanmarco la Catola, cappuccino.

Fusco Cosmo, da Potenza (Basilicata), avvocato.

Feleppa fratelli Pompea e Gennaro, da Buonalbergo.

Francesco (Padre), di Castel di Sangro, ex provinciale, e padre Diomede di Tocco, lettore giubilato e guardiano.

Franco Raffaele, segnalatore telegrafico ritirato di seconda classe in Praccano (Salerno).

Grasso Crescenzio, da Airola, legale.

Guerrieri Filippo, da Parma.

Gandiosi Camillo, da Cava de' Tirreni.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal gonfaloniere di Volterra — Memoria sulla opportunità di mantenere Volterra sede di tribunale di circondario nella nuova organizzazione giudiziaria delle provincie toscane, copie 450;

Dal presidente del Comitato medico di Cotrone — Suo scritto Sulla necessità di rendere temporanee le cariche dei vice-conservatori del vaccino, copie 6.

SABACCO. Colla petizione 9671 la Giunta municipale di Casale e i sindaci di quel circondario hanno presentato alcune considerazioni sul progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria. Sebbene la Commissione incaricata di esaminare questo progetto di legge abbia già presentato il suo rapporto, nullameno

Gherzi Giacomo, da San Remo, già causidico in Nizza.

Galluccio (Sei abitanti del comune di).

Gavagnacci Filippo, da Bologna, già cursore usciere presso il tribunale di commercio.

Gravina Angelo, da San Marco in Lamis (Capitanata).

Giammarchi Colomba, vedova, e

Giammarchi Luigi, rettore e parroco di Gabicce.

Greco Vincenzo, da Rossano, danneggiato politico.

Gissona Alessandro, 2° sergente nel 2° battaglione dei cacciatori dell'esercito napoletano nel 1848.

Impiegati destituiti (Gli) delle provincie meridionali.

Impiegati (110) dei disciolti controlli regii ed uffizi di vigilanza governativa (Dazi indiretti).

Imberti Giovanni, rappresentante dei facchini di Milano.

Intrigila suor Maria Crocifissa, badessa del monastero di San Benedetto di Melilli (Siracusa).

Impiegati (Gl') della ricevitoria provinciale di Bari.

Lo Mundo Andrea, da Messina, scrivano di terza classe nella segreteria del mandamento di Gesso.

Lo Mundo Francesco, da Messina, già veditore di terza classe nelle dogane.

Lanzetta Pietro, da Napoli, legale.

Lo Mundo Andrea, da Messina, scrivano nella segreteria mandamentale di Gesso.

Lo Mundo Francesco, già impiegato delle dogane in Messina. Lobera Giuseppe.

Lecce (Tre volontari della segreteria della sottoprefettura di).

Lombardi Filippo, messaggere effettivo presso un ufficio telegrafico governativo.

Lo Mundo Andrea, di Messina, impiegato.

Matera suor Maria Antonina, abbadessa del monastero di Montevergine e San Benedetto di Sortino, circondario di Siracusa.

Martella Giona, da Teramo, già commesso nel tribunale civile.

Magagnini Adele, vedova del dottore Lorenzo Magagnini, medico condotto dell'isola del Giglio.

Migliaresi Nicola dei Patrizi, di Pozzuoli, già brigadiere doganale in Reggio (Calabria).

Melosi Giuseppe, da Livorno, già impiegato delle poste.

Migliaccio Carlo e Pagano Emanuela, coniugi, di Ponsa.

Merenda Nicola, da Roma, già segretario generale della prefettura di Napoli sotto il cessato Governo.

Montbel d'Olivastro (Il conte Federico de), maggiore nell'esercito nazionale in ritiro.

desidero che le sia rimessa questa petizione onde ne faccia oggetto del suo esame.

PRESIDENTE. Com'è di diritto, sarà questa petizione trasmessa.

Debbo annunziare innanzi tutto che il progetto di legge proposto dall'onorevole Petruccelli per la costituzione civile del clero italiano non sarebbe stato ammesso dal numero degli uffizi richiesto dall'articolo 41 del regolamento perchè se ne dia lettura.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE CORPORATIONI PRIVILEGIATE D'ARTI E MESTIERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri.

Rammenta la Camera come nella tornata di ieri si

Manara marchese Paolo, maggiore già comandante di piazza in Parma.

Mobilio Bruno, deputato e capo massaro dei carri e carretti di Monteleone.

Medaglia Raffaele, da Guardia Grele.

Mazzucca Maria, da San Giovanni a Taverna (Catanzaro).

Mattiozzi Giuseppe, di Firenze, già impiegato all'ufficio governativo del peso pubblico.

Musica (Gli allievi del collegio di) di San Pietro a Macello di Napoli.

Maiellaro Maria (vedova di).

Messa Vito Cosmo, da Polignans a Mare.

Monaco Leopoldo, da Napoli, ricevitore nella dogana di Torre Scanzano.

Melosi Giuseppe, di Livorno, già impiegato nelle regie poste. Novelli Pietro, da Alfano (Vallo), capitano di guardia nazionale, detenuto nelle carceri di Vallo.

Nilo Graziani, da Rossano, ex-commesso municipale.

Ordini religiosi mendicanti detti *laici* (I frati degli) di Genova. Possennante Raffaele, da Laurito (Salerno).

Picinni Francesco, da Lecce, impiegato nella direzione de' tabacchi ed alunno presso la cancelleria della Corte d'appello.

Pietrosimone Alessandro, parroco di Polito.

Piedimonte d'Alife (78 abitanti del comune di).

Pisapia Gerolamo, da Cava de' Tirreni.

Puerari avvocato Teodosio, da Milano.

Picinni Francesco, da Lecce, impiegato nella direzione de' tabacchi.

Panella Pasquale, da Pizzo (Catanzaro), contabile d'artiglieria.

Pignataro Luigi, da Napoli, capitano in ritiro.

Poveri (I) della diocesi di Nola (Terra di Lavoro).

Paduano Filippo, di Napoli.

zazero.

Pierpaoli Giuseppe e Giambattista Ghiandoni, della Cattolica. Pellegrini Cesare, da Cerignola.

Predavalle Bartolommeo, da Genova, ingegnere.

Palmieri Francesco, da Caserta, brigadiere doganale a riposo.

Pecoraro Francesco Paolo, da Boccito, domiciliato in Orsara.

Patierno Gabriele, da Napoli, impiegato nell'officina di stampa. Patroni Lucia, da Castellaneto, vedova di D. Giovanni Loz-

Parodi Paolo, da Balestrino (Albenga).

Picinni Francesco, ex-alunno della cancelleria della Corte d'appello di Lecce,

fosse inteso che, sospeso l'ultimo periodo dell'articolo 4, sospeso l'ultimo periodo dell'articolo 6 e sospesa la discussione sull'articolo 7, si trasmettessero alla Commissione ed il progetto ed i vari emendamenti che erano stati proposti, onde la Commissione proponesse nuovi articoli, i quali rappresentassero e conciliassero, per quanto possibile, i concetti contenuti nei mentovati periodi ed emendamenti.

La Commissione ha fatto la seguente proposta:

Mantenuta la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 4, e mantenuta la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 6, proposta la soppressione dell'articolo 7, e tenuto conto delle materie contenute nei mentovati periodi soppressi, come altresì tenuto conto degli emendamenti che erano stati proposti, cioè dagli onorevoli Sanguinetti, Mancini, Malenchini e Lualdi, avrebbe formolato i seguenti due articoli:

« 5° Coloro che sono ammessi al lavoro nelle dogane,

Palaia Francesco, da Squillace.

Panella Pasquale, da Pizzo.

Quartaroli Nicola, commissario di leva nel circondario di Rieti. Quaranta Andrea, da Noto, impiegato nei telegrafi (a riposo). Rubino Angelo, detenuto nel carcere della Concordia in Napoli.

Rizzello Francesca, vedova di Giuseppe Corigliano, di Monteleone.

Rosine (Le), di Torino.

Rorsini Pasquale, da Cervaro (Terra di Lavoro), dottore veterinario.

Sandri Gaudenzio, da Andria.

Spanò Antonio, già impiegato nelle dogane.

Sott'uffiziali (La deputazione dei) condannati e destituiti nel 1820.

Strazzulla Giuseppe, da Augusta, sacerdote.

Scarpa Francesco, da Salento, canonico detenuto nelle carceri di Salerno.

Santa Lucia (Le religiose del monastero di) in Siracusa.

Spinelli Giuseppe, da Palermo.

Spadavecchia Michele, da Molfetta.

Soriero Pietro, avvocato presso la Corte d'appello di Napoli, Saccani Antonio, da Campegine (Reggio d'Emilia).

Spignese Filippo, da Napoli, residente in Gaeta.

San Martino (Il Consiglio comunale e 27 abitanti di).

Specola Federico, da Napoli.

Schiraldi Michele, da Foggia, già impiegato nel Tavoliere di Puglia.

Satriani P., da Pizzo.

Trapassi Giuseppe, da Villa San Giovanni, cancelliere mandamentale in riposo.

Trinità e San Marziano (Le religiose del monastero della) in Lemini, diocesi di Siracusa.

Tiberio Gennaro del comune di Casalbordino (Chieti).

Ungaro-Montejasi cavaliere Giuseppe, da Napoli, avvocato.

Vassetti Vincenzo, da Napoli.

Varese (15 abitanti e danneggiati politici di).

Vaudone Serafino, da Noto, già usciere di tribunale civile.

Vatrella Rocca, da Sant' Elia (Calabria Ulteriore II).

Viola Gaetano, avvocato, rappresentante delle nutrici di Nicastro.

Vaudone Serafino, da Noto, ex-usciere di tribunale.

Zuccardi Francesco, avvocato dimorante in Guastalla.

nei porti franchi od in altro luogo in cui abbiano vigore i regolamenti, saranno obbligati sia alle istituzioni di mutuo soccorso già esistenti o che verranno fondate a loro vantaggio, sia al pagamento dei sussidi che finora prestavansi dalle rispettive corporazioni abolite, in favore delle vedove, degli orfani e degl'impotenti al lavoro.

« 6º Nel caso in cui si renda frattanto necessario di supplire al pagamento di questi sussidi, sarà provveduto, in via di anticipazione, con un fondo fornito in eguali parti dallo Stato, dai municipi e dalle Camere di commercio dei luoghi dove tali corporazioni esistono. »

Questi due articoli poi sarebbero collocati dopo l'articolo 4 del progetto di già approvato, e prima degli articoli 5 e 6 già essi pure approvati, come ho già avvertito, i quali perciò diverrebbero 7 e 8; sarebbe soppresso l'articolo 7. Verrebbero poscia gli articoli 8 e 9 del progetto, i quali diverrebbero 9 e 10.

La discussione ora è aperta sull'articolo 5 proposto dalla Commissione, del quale ho già dato lettura.

La Commissione insomma con quest'articolo 5 ha inteso di rappresentare l'ultimo periodo dell'articolo 4, l'ultimo periodo dell'articolo 6, e possibilmente gli emendamenti che vi si riferiscono.

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare per dare quelle spiegazioni che crederà del caso.

PANATTONI. (Della Commissione) Relativamente all'articolo che viene ora in discussione, parlando in nome della Commissione, io non ho che a dare brevissimi schiarimenti.

Al termine dell'articolo 4 l'onorevole Sanguinetti proponeva un'aggiunta, la quale andava in sostanza a prevenire il disposto dell'articolo 7, ed anche ciò che è detto nell'ultimo alinea dell'articolo 6.

Lo scopo dell'aggiunta era in sostanza di stabilire che non solamente si sarebbero create Casse di mutuo soccorso tra coloro i quali erano ammessi al lavoro nei porti e nelle darsene, ma altresì tra tutti coloro che fossero ammessi in qualunque altro luogo ove le autorità competenti avessero pubblicato un regolamento. E così, accrescendo il numero dei contribuenti, la proposta presagiva che la Cassa di mutuo soccorso, oltre a supplire ai bisogni del futuro, avrebbe potuto in qualche modo sovvenire anche al passato; ossia avrebbe potuto supplire alle inevitabili sovvenzioni che pur si debbono dare alle vedove ed agli orfani delle cessanti corporazioni.

La Commissione, confrontando questa proposta cogli emendamenti presentati anche per l'articolo 7, ha creduto di provvedere bastantemente a tutto mediante la compilazione di due articoli, della quale testè rendeva conto l'onorevole nostro presidente.

In questo modo, ampliando la categoria di coloro i quali debbono concorrere e contribuire nella cassa di mutuo soccorso, si è creduto dalla Commissione e dal ministro che in gran parte riesca di sovvenire anche ai bisogni dei sussidiandi che appartenevano alle cessate corporazioni. Imperocche, in tutti quei servizi locali, dei quali parla l'articolo 5 e che vanno soggetti alla influenza di appositi regolamenti, verranno trasfusi in grandissima parte quegli individui i quali appartenevano alle passate corporazioni e che avevano già contratto l'abitudine di contribuire per i sussidi; così spera il ministro; e la Commissione, dopo varie considerazioni, ha dovuto persuadersene che si alleggerirà moltissimo il carico dei sussidi, in quanto provengono dal tempo passato.

Pur tuttavia, potendo accadere che la massa di tali sussidi superi nei primi tempi le forze della cassa di mutuo soccorso e che cotesta istituzione nel suo principio non risulti bastantemente florida per sopperire alle immediate necessità, si è veduto l'urgenza di provvedere temporariamente, ed in un modo affatto transitorio a ciò che possa mancare per tutte quelle provvidenze che sono contemplate dall'articolo 5.

Da queste considerazioni è sorto appunto il concetto dell'articolo 6; esso prenderà così il posto che aveva l'articolo 7 del progetto, il quale resta soppresso.

Si dice in questa nuova compilazione che, ove transitoriamente e nei primi tempi mancasse il mezzo di sopperire alle necessità dei precedenti sussidi che sono un debito indissimulabile, perchè sorto dall'esistenza di corporazioni riconosciute dai regolamenti governativi, sarà fatto un fondo in via di anticipazione, onde sovvenire provvisoriamente a coteste esigenze.

Resta però a determinare come codesto fondo provvisorio e sussidiario debba essere fornito.

Qui però s'impegna una subalterna contestazione, ed è quella di vedere se il fondo dovrà essere conferito integralmente dallo Stato, come proponevano in sostanza gli autori degli emendamenti, o se invece debba essere contribuito dal municipio, dalle Camere di commercio e dallo Stato medesimo.

La discussione che va ad impegnarsi su questo proposito è tutta localizzata sull'ultima parte dell'articolo 6. Essa potrà forse cangiare i fonti del contributo ai sussidi; ma ove la Camera fosse persuasa che il temperamento combinato tra il Ministero e la Commissione non solamente corrisponda a quanto occorrerà pei sussidi nell'avvenire, ma possa anche sovvenire in gran parte ai bisogni di quelli che attualmente sono impotenti al lavoro, e che sin qui erano sussidiati dalle cessate corporazioni, in tal caso, salva soltanto la questione del modo di contribuire, resteranno fermi gli articoli 5 e 6 che la Commissione ha avuto l'onore di proporre.

Pertanto, non credo a questo punto che faccia mestieri aggiunger altro; e molto meno devo preoccuparmi di stabilire, se sia giusto o no, che contribuiscano ed in egual quota lo Stato, i municipi e le Camere di commercio.

Basta che io abbia detto che il contributo sarà transitorio e meramente sussidiario. Imperocchè, il disposto dell'articolo 5 di già provvede sostanzialmente non

solo all'avvenire, ma anche ai sussidi dei bisognosi attuali: e conseguentemente viene a dileguarsi l'apprensione che era nell'animo di molti, che cioè lo Stato dovesse essere gravato d'un onere superiore alle consuetudini, e che alcuni temevano si potesse quasi trasformare in una carità legale.

rebbe ora all'onorevole deputato Malenchini. Ho già notato come si debba bene distinguere la materia dell'articolo 5 dalla materia dell'articolo 6: l'articolo 5 è una fusione, diremmo, dell'ultimo periodo dell'articolo 4, dell'ultimo periodo dell'articolo 6, e degli emendamenti relativi. L'emendamento Malenchini verrebbe invece a colpire l'articolo 7 del progetto di legge che sarebbe il 6 della Commissione; quindi, per non complicare la discussione, se veramente ella intende parlare sul suo emendamento, io le riserverei la parola quando saremo all'articolo 6 della Commissione. (Segni di assenso del deputato Malenchini)

Non rimane altro adunque che di porre ai voti l'articolo 5 della Commissione di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 6° è destinato a rappresentare l'articolo 7° del progetto di legge.

Do nuovamente lettura di quest'articolo 6º:

Nel caso in cui si renda frattanto necessario di supplire al pagamento di questi sussidi sarà provveduto in via di anticipazione con un fondo fornito in uguali parti dallo Stato, dai municipi e dalle Camere di commercio dei luoghi dove dette corporazioni esistono. >

Qui cadono i due emendamenti Malenchini e Lualdi. L'onorevole deputato Malenchini aveva proposto all'articolo 7° del progetto un emendamento ch'egli intende riproporre all'articolo 6°, ora presentato appunto dalla Commissione, in quanto vi si riproduce quel concetto dell'articolo 7° al quale il suo emendamento si riferisce.

Questo emendamento sarebbe del tenore seguente:

« Un fondo fornito dallo Stato, in quanto emanino (le corporazioni) da precedenti disposizioni governative. »

Il deputato Malenchini ha la parola.

MALENCHINI. Prendo la parola per rispondere alle spiegazioni date dall'onorevole relatore per sapere a chi abbia a spettare il pagamento dei sussidi e delle pensioni che erano in obbligo di corrispondere le corporazioni privilegiate.

Io insisto nel modo il più preciso perchè l'obbligo delle pensioni alle vedove, agli orfani, agli invalidi, stabilito col regolamento del 1847 a carico della compagnia dei facchini livornesi, debba ricadere intieramente sul Governo dal giorno in cui venga a cessare la compagnia suddetta.

Il Governo imponendo quest'obbligazione ai facchini livornesi ha fatto più che un contratto, si è impegnato in una maniera precisa e netta ad incoraggiare quegli operai nel disimpegno delle loro funzioni, a gratificare la loro operosità colla speranza di queste ricompense.

Avendo esso poste innanzi queste speranze, queste promesse, non vi è ragione, non vi è diritto per cui le possa ritirare. Se egli adesso le ritirasse, verrebbe ad abbandonare quelle miserie che egli stesso ha create. Se quegli operai che facevano parte delle corporazioni privilegiate non avessero avuta la fiducia che le loro vedove, i loro orfani, al finire della loro vita, avrebbero avuto un appoggio, un sussidio dal Governo, forse avrebbero altrimenti indirizzato le loro economie domestiche, forse alla loro attività, al loro lavoro avrebbe presieduto il pensiero di lasciare un pane alle loro vedove, ai loro orfani, ed in molti casi, con molta probabilità sarebbe stato realizzato quest'intento. Ma era là a guarentire queste speranze, questi bisogni la parola espressa e la volontà del Governo, che nell'opinione generale era considerato come dovesse durare a perpetuità la sua efficacia, come a perpetuità si credeva dovesse durare il privilegio che era stato accordato alle compagnie che dovevano soddisfare le pensioni e i sussidi.

Per queste ragioni sembra a me in una maniera evidente essere dimostrato che il Governo ha l'obbligo preciso di mantenere questi sussidi e queste pensioni, e che per nessuna parte possano ad esso subentrare in quest'onere o le Camere di commercio od i municipi.

Che cosa hanno a che fare i municipi o le Camere di commercio rispetto a simili obbligazioni d'interesse generale create da provvedimenti dello Stato? È questo un atto di autorità che non ha nulla che fare coi municipi e colle Camere di commercio, e che lo Stato non può nè deve imporre ai municipi ed alle Camere di commercio.

Si dice che queste disposizioni governative getteranno sulla pubblica via tanti miseri, e si vuole però che il municipio abbia da venire in loro soccorso!

Ma il municipio nei limiti de' suoi mezzi possibili, se il caso si verifica, prenderà quei provvedimenti che nella sua libertà crederà più opportuni per quelli che avranno maggior bisogno di sollievo, senz'aver ad obbedire in questi criteri della sua carità alle ingiunzioni del Governo.

Questi sussidiati, è vero, in gran parte sono miserabili, ma parlando in ipotesi, potrebbero esservi nel municipio altre classi di persone che languissero in più assoluta miseria.

Ora, con qual diritto o ragione venite voi in questa incertezza ad imporre ai municipi quest'obbligazione, ed indirizzare ad un fine preciso la loro generosità? A me sembra che, in vista anche delle idee che prevalgono fra noi, come i municipi abbiano a mantenersi nell'indipendenza della loro autorità, non ci sia alcuna ragione per imporre loro arbitrariamente e senza alcun fondamento di diritto tale obbligo.

Io per conseguenza insisto perchè, in conseguenza dell'impegno assunto dal Governo nel 1847, si mantenga

ad esso l'obbligazione al pagamento delle pensioni e dei sussidi che sono dovuti agli orfani ed alle vedove delle compagnie dei facchini di Livorno che adesso si vogliono abolire.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'emendamento dell'onorevole Lualdi, ch'io proporrò per primo alla discussione come più largo di quello dell'onorevole Malenchini, sebbene calcato in massima sullo stesso principio. Esso è del tenore seguente:

« Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi che ora si percepiscono dalle corporazioni, sarà destinato un fondo fornito in egual parte dallo Stato. »

Questo emendamento si avvicina, come la Camera ha inteso, a quello dell'onorevole Malenchini. V'ha fra essi la sola diversità che, mentre entrambi gli emendamenti esimono le Camere di commercio ed i municipi, l'emendamento Lualdi vi assoggetta intieramente lo Stato, laddove l'emendamento Malenchini ve lo assoggetta soltanto per quelle corporazioni che emanano da disposizioni governative.

L'onorevole Lualdi ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

LUALDI. Coll'emendamento da me proposto io vorrei che fosse addossato interamente allo Stato l'obbligo di dare i sussidi cui riguarda quest'articolo della legge.

Quest'onere di pensioni e di sussidi, derivante dalle corporazioni che noi adesso vogliamo sciogliere, viene arrecato dall'attuazione di un principio che lo Stato fa valere per il bene di tutti; non è giusto quindi di farlo ricadere unicamente ad aggravio di quei municipi e delle Camere di commercio dove si trovano le corporazioni che s'intende di abolire.

Ciò premesso in via generale, mi bisogna far notare come potrebbe darsi che alcuna di queste corporazioni avesse per conseguenza un'ingente spesa di sussidi e che avesse sua sede invece laddove esistano Camere di commercio e municipi le cui risorse fossero molto esigue.

E d'altronde, se si considera che queste corporazioni hanno per iscopo di prestare l'opera propria a favore di speciali rami di commercio e di particolari bisogni che interessano o tutto il paese interno o la marina estera, ne consegue che il benefizio, il quale dicesi sarà per risultare dall'abolizione delle medesime, sarà usufruito soltanto in piccola parte dai contribuenti di quelle località ov'esse corporazioni esistono.

È perciò evidente l'ingiustizia, a mio avviso, che per misure di utilità generale si abbiano a gravare gli amministrati di pochissimi municipi e di singole Camere di commercio con ispese le quali mai avrebbero creduto di dover sostenere, spese che sono all'infuori di quelle previste o prescritte dalle leggi che reggono quei corpi, ed alle quali certamente essi si sarebbero creduti in diritto di rifiutare il loro assenso se lo si fosse dimandato.

A me pare che, per il principio pel quale si fa passare a carico dello Stato l'estinzione del residuo debito verso le regia azienda dei Presti di Firenze, nascente dal prestito di lire 400,000 di cui all'articolo 8 di questa legge, per lo stesso principio, ripeto, si dovrebbe anche addossare allo Stato questi sussidi; tanto più se, pelle modificazioni introdotte dagli articoli 5° e 6°, dessi risulterebbero, così come la Commissione ci vuole fare sperare, di non grave portata.

Insisto perciò, perchè non si voglia dipartire dai principii di giustizia distributiva e di parità di trattamento che secondo me dovrebbero essere seriamente rispettati in ogni legge che noi facciamo. Nel formolare l'articolo di cui ci occupiamo mi giova inoltre di far riflettere che, se gli accennati sussidi saranno fissati a carico dello Stato, le Camere di commercio ed i municipi di cui vi ho parlato saranno non solo sollevati da un indebito aggravio, ma ben anco da cure incresciose, perchè bisogna pure aver presente che gl'individui i quali crederanno sè od i loro parenti in diritto di avere questi sussidi saranno più numerosi del dovuto, ed inoltre essi, essendo più ricchi di bisogni che d'istruzione, si faranno assai naturalmente a chiedere e ciò che loro spetta e ciò che loro non ispetta.

Io credo che nessuno dei membri che stanno all'amministrazione dei municipi o delle Camere di commercio eviterebbe di sentirsi qualche volta rimproverare di durezza o negligenza per ciò che invece egli avesse operato nei termini della legge, che al contrario sarebbe ammesso ed accettato dai sussidiandi senza repliche, ove sapessero che è il Governo soltanto che abbia per loro deciso e stabilito.

Perciò io pregherei la Camera che per lo stesso principio, il quale informa altro degli articoli di questa legge, per il principio per cui altre classi di persone state gettate nella miseria per cambiamenti ed innovazione di leggi ebbero l'invocato sussidio dallo Stato e non già dai municipi o dalle provincie cui appartenevano; per questo principio, ripeto, la pregherei che volesse adottare che allo Stato incomba di pagare questi sussidi, poichè, essendo lui che promuove queste abolizioni, a lui spetta di sopportarne le conseguenze passive, venendo a fare fronte alle necessità cui crea questa mutazione di leggi e d'istituzioni.

MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio. La cosa ha meno importanza che forse la Camera non erede, specialmente dopo la redazione fatta dalla Commissione dei due articoli.

Mi sono giunte inaspettate le parole fervorose del deputato Malenchini, il quale non so perchè riportò ad una quistione meramente locale questa ch'è davvero una questione di principio.

Noi non parliamo del porto di Livorno, ed io non accetto ch'egli circoscriva così la discussione. Le conseguenze della legge dopo la nuova redazione dei due articoli sono ben definite, ben chiare.

Che cosa si desiderava? Che quelle pensioni che attualmente si pagano, sieno pagate.

Se le corporazioni cessassero interamente, la questione diventerebbe piu difficile, poichè si tratterebbe di vedere d'onde si dovessero fare scaturire queste pensioni; ma quando si è considerato che non è necessario che ogni ordinamento cessi dopo l'abolizione della corporazione, quando si è abbracciato un numero di casi che è quasi la totalità, cioè il lavoro nei porti, il lavoro nelle dogane, il lavoro nei porti franchi, e si è detto che uscendo dalla corporazione potranno avere una specie d'assicurazione di lavoro coloro che presenteranno certi requisiti (il che, come faceva osservare il ministro dell'interno, sarà anche un elemento di sicurezza pubblica e di disciplina), quando si è giunto ad un tal risultato è chiaro che si ha il mezzo di ottenere il pagamento delle pensioni.

Non è offendere menomamente la libertà il dire a coloro che saranno ammessi a lavorare: fra le condizioni per esservi ammesso vi è quella che voi dobbiate contribuire alla cassa di mutuo soccorso.

Questo non è un offendere la libertà, perchè nessuna delle sanzioni che sono nel regolamento si sarà applicata, altro che quella della non ammessione al lavoro. Se non volete aderire a questa condizione, siete padroni; ma se volete prendere parte al lavoro, vogliate pure contribuire alla cassa di mutuo soccorso.

Questo è giusto, perchè sono essi che profittano principalmente dell'abolizione delle corporazioni. Ora con questa disposizione le conseguenze, i pericoli che possono rimanere circa il pagamento delle pensioni sono così minime, che nessuna apprensione deve fare il seguente articolo 6, il quale è come una riserva, un supplemento destinato più all'effetto morale che al pagamento materiale, e serve ad assicurare che questi sussidii, in qualunque forma, in qualunque maniera, non mancheranno.

Io posso assicurare la Camera che la cosa si riduce a minime proporzioni: noi abbiamo già adesso la cifra delle pensioni; sono, lo disse anche la Commissione ieri, circa 300,000 lire, un po' più, un po' meno. Ma bisogna che la Camera consideri che queste sono le risposte fatte all'interrogazione pura e semplice; quanti sono coloro che ricevono adesso pensione? Non ci è stato iscrutinio esatto, non vi è stata ricerca verifica. Naturalmente quando si dovrà verificare esattamente quali sono le pensioni, ci si metterà una diligenza che non ci si è potuto mettere prima, sicchè la cosa sarà ridotta a minimi termini.

La maggior parte delle pensioni dunque uscirà da queste Casse di mutuo soccorso, ed allora non vi è menomamente da impaurirsi di quell'articolo, il quale annuncia che in ogni caso non mancherà: e se l'articolo porta il carico diviso, la Camera considererà anche le molte ragioni per le quali si è dovuto piuttosto far così che altrimenti. Il caricario allo Stato solamente poteva essere un cattivo precedente; non si deve molto facilmente correre a questo indennizzo assoluto, e non è neppure giustizia, perchè quello che dice l'onorevole Malenchini, che nell'interesse generale si sciolgono

queste corporazioni, è vero fino ad un certo punto, ma è verissimo altresì che lo scioglimento delle corporazioni profitta principalissimamente alle località dove la corporazione cessa. Io domando: da qual parte ci sono venuti i reclami perchè le corporazioni, i privilegi cessino? Francamente, non ci sono venuti che dalle popolazioni di Genova, di Livorno, di Milano, non ci sono venute da altre popolazioni, perchè o non lo risentono, o è troppo lontano il danno: si riduce allora la cosa ad una specie di carità legale.

Ora l'amministrazione locale è quella che deve provvedere a certi bisogni che nascono dall'aver ridotto le cose allo stato normale, allo stato di giustizia, di diritto comune; è questa una provvidenza che rientra bene nelle attribuzioni dell'amministrazione locale.

Ora noi non vogliamo neppure che sia l'amministrazione locale che debba assumere tutto questo carico, gliene attribuiamo una terza parte; ne attribuiamo un altro terzo al commercio, perchè veramente è il commercio che risentirà i grandi effetti della cessazione del privilegio, ed è giusto fino a un certo punto che la classe dei negozianti rappresentata dalla Camera di commercio indennizzi in parte il danno che risulta. Lo Stato non rifiuta la sua parte, e la parte che assume è propriamente quella che dice l'onorevole Malenchini, è quella parte d'utilità generale che rappresenta l'abolizione delle corporazioni.

Mi sembra adunque che l'economia dei due articoli soddisfaccia a tutte le esigenze, e che anche per le notizie dei fatti che abbiamo fino adesso, le cose siano in tali proporzioni che non c'è affatto da prenderne allarme, da temere che ci siano delle gravezze eccessive.

Prego dunque la Camera di approvare i due articoli.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se l'emendamento Lualdi è appoggiato.

(È appoggiato).

MALENCHINI. Chiederei la parola per rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro del commercio.

PRESIDENTE. Parli.

MALENCHINI. La risposta che ha dato l'onorevole ministro sarà giusta al suo punto di vista, ma faccio notare ch'egli ha lasciato completamente da parte l'argomento essenziale su cui io aveva appoggiato il mio ragionamento.

Aveva detto e ripeto che lo Stato imponendo i regolamenti del 1847 ai facchini livornesi si è addossato l'obbligo, più che per contratto, di assumere quei carichi che nei regolamenti aveva imposto ai facchini livornesi, venendo a sciogliere la loro corporazione.

Volendo il Governo sottrarsi a questa obbligazione viene a deludere amaramente la vedova, l'orfano del povero operaio, il quale moriva colla coscienza che lo Stato avrebbe pagato loro il sussidio promesso.

Che l'obbligazione secondo l'opinione del signor ministro debba essere con una certa armonia distribuita tra le Camere di commercio, i municipi e lo Stato, sarà

un bel concetto, ma non so davvero a qual principio si riferisca.

Ma il principio di cui bisognava preoccuparsi nella questione che ho messo innanzi si è quello di riconoscere che l'obbligazione precisa proveniente dai regolamenti voluti dal Governo dava agl'interessati il diritto che le loro vedove ed invalidi avessero a continuare nel godimento della loro pensione e sussidi con i danari dello Stato, sciolta che fosse la loro corporazione.

Io in astratto non ho niente da dire alla disposizione che si propone il signor ministro, ma per il caso concreto di nuovo insisto che l'obbligazione dello Stato relativamente agli orfani ed alle vedove dei facchini livornesi rimanga a carico suo.

Faccio poi un'altra osservazione.

Se ho circoscritto, come mi rimprovera il signor ministro, la questione al fatto di Livorno, si è perchè la relazione e le parole stesse del signor ministro fanno sì che si debba per forza, discutendo questa questione, incontrarsi in questi fatti che sono offerti specialmente da Genova e da Livorno.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Lascierei volentieri parlare dapprima gli altri deputati che hanno chiesto la parola, riservandomi a rispondere.

PRESIDENTE. Allora accorderò la parola al deputato Fiorenzi.

FIORENZI. Io non voglio negare ciò che diceva l'onorevole ministro riguardo alla tenuità dell'obbligo al quale potranno essere assoggettate le città che hanno ancora queste corporazioni operaie, dico però che io mi oppongo al principio, giacchè non vedo con quale diritto lo Stato possa imporre una tassa ad una città. Lo Stato può soltanto imporre tasse a tutti i cittadini, ma non può dire ad una città: pagatemi tanto perchè io vi faccio il tal beneficio. Il beneficio fatelo se credete nell'interesse generale, se non potete lasciate stare, ma non potete venire a dire: pagate voi perchè faccio del bene a voi; quindi io dico: se il Governo e la Camera credono che l'abolizione di queste corporazioni sia utile allo Stato, la facciano; ma se credono il contrario, le lascino stare. Quanto agli obblighi che hanno queste società, queste corporazioni, il Governo, se crede, deve assumerli esso, se crede che gli appartenga; se poi non crede vi sia questo diritto, lasci che ognuna provveda come meglio stima opportuno. Ritengo però che l'obbligo che si vorrebbe imporre alle città in particolare non possa approvarsi perchè contrario alla Costituzione.

LUALDI. Dirò poche parole in risposta al signor ministro Manna, e mi permetterò soltanto di far osservare che appunto perchè quest'abolizione delle corporazioni privilegiate deve avere per effetto di diminuire, colla concorrenza, il costo della mano d'opera, io dico che in ciò deve ravvisarsi non un vantaggio per i singoli porti e città ov'esse ora esistono, ma un vantaggio ge-

nerale pello Stato; poichè evidentemente per mezzo di questi porti e di queste stazioni s'introducono le merei ed i cereali che si esportano o si diramano per tutto il paese, e per esse parimente si esportano i prodotti di cui esubera. È quindi naturale che se si ottiene una diminuzione di spese sopra questi oggetti che entrano nel regno o ne escono, il vantaggio riesce generale per tutta la massa dei produttori e consumatori dello Stato. Ripeto quindi che non devono attribuirsi ai soli municipi ed alle Camere di commercio dei luoghi ove esistono le corporazioni i vantaggi delle abolizioni delle medesime, e perciò io raccomanderei ancora alla Camera che le piaccia ritenere a tutto carico dello Stato l'indennizzo delle pensioni e dei sussidi di cui è discorso in questo articolo, e voglia per conseguenza accettare l'emendamento che ho avuto l'onore di sottoporle.

BIANCHERI. La sola parola di privilegio indica sufficientemente che non s'accenna ad un diritto, ma soltanto ad una facoltà, la quale non può sussistere, se non infino a tanto che colui che ha conceduta questa facoltà viene a ritirarla, ond'è che a parer mio l'onorevole Malenchini è mal giunto ad invocare un diritto, non trattandosi che d'un privilegio conceduto a quella data classe della società che si dedicava al facchinaggio; se altrimenti fosse, vi sarebbe stato un correspettivo od altro.

Ora non risulta per nulla che quella facoltà sia stata acquistata a titolo oneroso, ossia mediante compenso.

Essa era pertanto una sola facoltà che era in balìa dello stesso potere che l'aveva concessa di ritirarla allorquando si verificavano le ragioni per le quali quel privilegio, quella facoltà non dovesse ulteriormente sussistere.

Ciò è per la Toscana, come lo è per Genova e per Milano.

Questo non è un diritto, ma è un privilegio, del quale forse sarebbe difficile trovarne l'origine.

Non muta nulla allo stato della questione il sapere quando fu conceduto questo privilegio ai facchini di Livorno, inquantochè se non riveste altro carattere che quello del privilegio, deve di necessità subire le stesse conseguenze che vengono a subire i privilegi conceduti ai facchini di Genova e di Milano.

Io credo che nessuno nella Camera voglia opporsi all'abolizione di questi privilegi; soltanto vi è disparità d'avviso intorno alle conseguenze della loro abolizione.

Parve a taluni che la questione si dovesse limitare all'abolizione dei privilegi (e di questo avviso erano gli onorevoli Torrigiani e Valerio), senza preoccuparsi per nulla delle conseguenze che ne sarebbero venute da quest'abolizione; parve alla Commissione ed al Governo (e la Camera fu pure ieri di quest'avviso), che si dovesse per un momento pensare a queste conseguenze e provvedere alle diverse emergenze che sarebbero per nascere dalla mutazione delle cose che ne verrà da questa legge. Ed è sotto questo aspetto che il Go-

verno presentava una proposta di legge, colla quale veniva ad aggravare lo Stato, i municipi e le Camere di commercio dei sussidi che ora si concedono da queste corporazioni, e che non saranno più pagati dopo la pubblicazione di questa legge, perchè cesseranno di esistere le corporazioni che ora fruiscono di questi privilegi.

La Commissione, seguendo l'opinione che fu emessa nella Camera, che cioè questo pensiero dovesse essere temperato, ha redatto l'articolo 5 in modo che gli stessi individui, i quali saranno dati al facchinaggio, debbano provvedere alle conseguenze che emergeranno dalla mutazione che ne avverrà in virtù di questa legge, perchè istituendo delle Casse di soccorso, alle quali di necessità dovranno prender parte tutti coloro che saranno addetti al facchinaggio, noi veniamo a raggiungere in gran parte lo scopo, senza che lo Stato, i municipi e le Camere di commercio debbano sottostare a gravi perdite.

Ma è pure da considerarsi, o signori, che queste Casse di soccorso alle quali noi abbiamo provvisto coll'articolo già votato, non potranno essere messe in vigore istantaneamente per due ragioni: la prima perchè le associazioni avranno pur d'uopo d'alquanto tempo per ricostituirsi, ed in secondo luogo egli è pur necessità che decorra un certo lasso di tempo, acciocchè nelle Casse sia versato tanto di fondo che valga a provvedere a questi sussidi, di cui attualmente fruiscono gl'inabili al lavoro, le vedove e gli orfani.

In questo intervallo era pur d'uopo si provvedesse secondo lo stesso principio d'equità che aveva ispirato la legge, dal quale fu mossa la Camera ieri allorquando stabilì che si dovesse provvedere a questa gente, e che d'altra parte (mi piace di ricordarlo anche adesso) fu già altre volte sanzionato dal Parlamento subalpino, allorquando si trattò dell'abolizione delle feudalità, nella quale occasione non si volle neanche andar a scrutare se l'antico diritto di feudalità avesse per origine un titolo oneroso, oppure solamente un titolo gratuito; ma fu stabilito, che sia in un caso, come nell'altro, ci fosse sempre il compenso che era dato dalla parte interessata, cioè da coloro contro i quali era rivolto il diritto di feudalità.

A questo principio s'informò egualmente la legge votata dal Parlamento subalpino, colla quale furono abolite le piazze privilegiate, la qual legge, dirò per incidente, ha costato al Piemonte molti e molti milioni.

Or dunque, se questo principio che prevalse altre volte doveva pur prevalere in questa legge (e mostrò la Camera di volerlo colla votazione dell'articolo 1º che ebbe luogo ieri), si doveva pure prendere pensiero di questa gente per quel tratto di tempo che ha da correre tra il mettere in esecuzione la Cassa di soccorso nuovamente istituita...

LANZA. Domando la parola.

BIANCHERI... ed il momento in cui ci fossero i fondi necessari per provvedere a queste persone, alle quali ora è provvisto mediante il privilegio. Tuttavia, limitata la cosa a questi termini, noi abbiamo creduto che bisognava che queste conseguenze dovessero essere sopportate dalle persone che traevano il vantaggio più diretto dall'abolizione di questi privilegi.

L'onorevole Malenchini fa le meraviglie, perchè le città dove sono attualmente le corporazioni privilegiate debbano concorrere a questi sussidi, e piacque all'onorevole Fiorenzi di sollevare su ciò una questione di principio.

Egli manifesta somma sorpresa perchè questa legge chiami le città a prender parte a questa spesa per sussidii, è vengano ad essere tassate forzatamente nel pagamento di questi sussidii a favore delle vedove e degli orfani.

Io farò osservare all'onorevole Malenchini che quando trattasi di una quistione d'ordine pubblico il legislatore ha sempre la facoltà, anzi il dovere di ordinare che le città vengano a sopportare una parte dell'aggravio. Mi basterà citare ad esempio il servizio dei porti: forsechè la legge non istabilisce che le città debbano contribuire in una data proporzione e a costruirli e a mantenerli? Lo stesso principio, se io esamino le varie opere pubbliche, lo trovo prevalere in molte e molte altre leggi....

FIGENZI. Domando la parola per uno schiarimento.

HIANCHERI. Quando si riconosce che la città ha un interesse diretto a che una data istituzione provveda a un dato bisogno, non vi è dubbio che il legislatore ha non solo il diritto, ma il dovere di farla contribuire nella spesa occorrente.

Ora qui si tratta di una quantità di persone, le quali, se non si provvedesse, rimarrebbero nell'assoluta miseria. Basta indicare questa circostanza perchè ognuno possa darsi carico delle conseguenze che deriverebbero da questa legge se non si provvedesse in modo speciale.

Ma in questo fatto chi ha maggiore interesse se non la città, naturale e legittimo rappresentante di queste classi di persone? E se in altri casi può venir astretta la città a concorrere in una spesa, perchè non potrà esserlo in questo che sì direttamente la riguarda?

Egualmente abbiamo chiamato a concorrere in questa spesa la Camera di commercio, perchè siccome trattasi di un oggetto che ha tanta attinenza al commercio, la Camera di commercio che lo rappresenta deve pur dare la sua tangente.

Per ultimo, sempre animati dallo stesso spirito di equità, abbiamo chiamato a concorrervi anche lo Stato perchè in questo vi è pur di mezzo l'interesse generale della società.

Per tal modo noi abbiamo fatto un consorzio obbligatorio di questi tre enti interessati, senza però mai togliere il carattere provvisorio a questa misura, per dimostrare che non veniamo a surrogare le corporazioni privilegiate, ma soltanto sussidiamo i bisogni che si presentano dietro la loro abolizione.

Abbiamo di più stabilito questo consorzio di questi tre enti morali in modo che non abbia mai a nascere il caso che s'invochi la legge attuale come un precedente perchè associandosi lo Stato alle Camere di commercio ed ai municipi noi veniamo a limitare questa legge ad un caso unico che non potrà mai ripetersi sopra un altro punto; noi evitiamo l'inconveniente che si possa dire che lo Stato si trovi obbligato ad entrare dove non dovrebbe e dove egli non è chiamato ad avere ingerenza, e per altra parte noi raggiungiamo l'intento di mandare ad effetto la nostra legge e d'impedire che gl'inconvenienti che sono per iscaturirne non siano troppo dolorosamente sentiti. Per tutte queste considerazioni spero che la Camera vorrà approvare il progetto della Commissione.

LANZA. Si è parlato sin qui del diritto che possono avere le corporazioni privilegiate, e si parlò altresì del debito del Governo a continuare i sussidi a quelle persone le quali sin qui erano sovvenute dalle casse particolari; e si è appoggiato questo diritto sulla considerazione che queste società esistevano in virtù di una legge emanata dallo Stato e in virtù di regolamenti approvati dallo Stato, nei quali erano stabilite anche certe obbligazioni a coteste corporazioni, come sarebbe il versamento di una data quota sui propri profitti, la quale dovesse poi sopperire ai bisogni della società medesima.

Or bene, o signori, io, benchè sia inchinevole al temperamento proposto dalla Commissione, se però la questione si porta sul terreno del diritto, io mi sento in obbligo di dovervi contrastare energicamente.

Io non posso riconoscere che vi sia un diritto per parte di queste corporazioni, le quali devono cessare in virtù di nuove leggi le quali vengono a migliorare le condizioni di certi enti o corporazioni privilegiate; in virtù di nuove leggi le quali vengono a migliorare le condizioni sociali, a togliere tutti gl'inciampi alla libertà del lavoro e delle industrie.

Se mai voi ammetteste questo precedente, o signori, io credo che mettereste un rallentamento potente al progresso e alla civiltà; giacchè se il legislatore, tuttavolta che intende di togliere di mezzo un inciampo al progresso o di abolire un privilegio, dovesse anche prendere in considerazione tutte le conseguenze che ne possono nascere, e quindi credesse di essere obbligato a riparare a tutti i danni che provengono dal cambiamento di sistema, tali sarebbero, o signori, gli oneri che voi verreste ad addossare al Governo, che certamente si dovrebbe pensare più d'una volta prima di procedere ad un'innovazione legislativa, e forse sinunziarvi.

Ammesso il principio sostenuto da taluni, che, abolito un privilegio, il Governo debba riparare a tutti i mali che dall'abolizione possono momentaneamente sorgere, ne deriverebbe per conseguenza che, allorquando il legislatore voglia, ad esempio, sopprimere certi dazi protettori, dovrà ben valutare tutti i danni che possono scaturire da questa soppressione.

Se vi fosse un'industria la quale sotto la tutela di un dazio protettore alimentasse un considerevole numero d'operai, e dovesse quest'industria, per l'abolizione del dazio protettore, restringere d'assai il suo lavoro o chiudere anche l'officina, verreste voi a chiedere al Governo che indennizzi tutti gli operai che mancassero di lavoro ed anche l'industriale, i cui benefizi vengono a scemare?

Se voi domani foste chiamati a dichiarare aboliti tutti i porti franchi dello Stato, è egli forse che ammettereste un'indennità per tutte le mancanze di lavoro, per tutte le perdite che potrebbero verificarsi in seguito a quest'abolizione?

Io non citerò altri fatti, o signori, ma questi vi provano quanto sia incauto stabilire un principio di questa natura.

Si è osservato da taluni che tuttavolta che si è abolito un privilegio, il Governo ha concessa una tal quale indennità, ed ha quindi riconosciuto in principio che i privilegiati avevano diritto ad un risarcimento.

Si è citato il fatto dell'abolizione dei feudi e quello dell'abolizione di certe procure che esistevano negli antichi Stati.

Ma si rifletta, signori, che in questo caso il privilegio era stato acquistato con oneri.

BIANCHERI. Chiedo di parlare.

LANZA. E per vero, quando vi è stato un onere, è ben giusto che il Governo, che toglie questi privilegi, e che dalle istituzioni aveva ricavato un benefizio, debba rimborsare in parte od in totalità quella somma che aveva riscossa, quel frutto che aveva ricavato nell'accordare il favore.

Dunque non può sussistere il confronto tra l'uno e l'altro caso.

Ciò detto per combattere l'opinione di coloro che credono di ravvisare in queste corporazioni una specie di diritto ad alcune indennità, io vengo alla questione, la quale veramente è la sola che debba ora occupare la Camera, vale a dire, se dall'abolizione di queste corporazioni ne possano conseguire certi danni transitori, i quali debbano essere degni di qualche riguardo: cioè a dire, io ora considero la questione sotto il puro aspetto dell'equità e della prudenza politica.

È egli vero che col sopprimere queste corporazioni possano momentaneamente sorgere alcune angustie, particolarmente per quella classe di persone che ora è sussidiata da queste società privilegiate? Ecco la questione.

Io credo che non si possa revocare in dubbio, non dirò la certezza, ma la possibilità che momentaneamente ne possa nascere un perturbamento, e quindi un'inquietudine in quelle famiglie che ora godono di qualche beneficio, di qualche sussidio da parte di queste società; ma io dico che questo turbamento non può essere che transitorio, giacchè, ammettendo la legge la ricostituzione di queste società sotto il principio della libertà, ne avverrà di conseguenza che la nuova società non sarà che una trasformazione della

prima, e questa società nuova o trasformata potrà continuare ancora, quasi erede sì dei vantaggi che degli aggravi dell'antica società, a mantenere quelle persone che prima avevano sotto un certo rapporto acquistato un tal quale diritto verso la società primitiva.

Ma ammettiamo pure il caso che in via transitoria non possa succedere questo cambiamento senza ritardare i sussidi alle persone che ora sono beneficate da queste società privilegiate; ebbene, per provvedere appunto a questo caso, la Commissione ha ideata una disposizione di legge mediante la quale il Governo col concorso dei municipi e delle Camere di commercio potrebbe anticipare questi sussidi alle persone che ora sono sussidiate dalle società privilegiate.

Io dico che questa disposizione non lede al principio, cioè a dire, non riconosce alcun diritto in queste persone di ottenere dai municipi quello che fin qui hanno ottenuto dalle società; ma nello stesso tempo che non offende il diritto, viene loro momentaneamente in soccorso, e previene un malcontento, previene un disturbo, un perturbamento a cui il legislatore deve sempre avvertire quando si tratta di innovazioni.

Dunque io dico che la disposizione proposta dalla Commissione è una disposizione equitativa, è una disposizione prudenziale.

Ma taluni, mentre accettano in massima la disposizione, vorrebbero far cambiare gli enti i quali dovrebbero fare queste anticipazioni, e dicono che lo Stato debbe esso stesso anticipare integralmente, e che è ingiusto fare anche concorrere i municipi e le Camere di commercio. Coloro i quali esposero queste considerazioni e converrebbero che qui si tratta di disposizioni equitative e non di disposizioni di diritto, osservino bene che qui si tratta anche di una disposizione prudenziale

Per conseguenza io dico che è nell'interesse del Governo, quanto dei municipi e delle Camere di commercio, di concorrere affinchè non abbiano luogo quelle certe inquietudini e quelle tali perturbazioni che potrebbe occasionare il cambiamento di legislazione riguardo alle corporazioni privilegiate.

Non vi ha dubbio alcuno che, non solamente lo Stato, ma anche il municipio è interessato a prevenire un'inquietudine in quelle famiglie, le quali ora si trovano interessate nella legge che discutiamo.

Dunque essendo i municipi interessati alla tranquillità di queste famiglie, pare giusto che anch'essi concorrano in queste disposizioni prudenziali.

Altronde, osservate signori, che in virtù di questa legge abolendosi i privilegi e diminuendosi le spese relative, nel mentre che si estende anche colla concorrenza questo beneficio alla classe povera, sotto questo aspetto le località e i municipi dove esistono corporazioni hanno il massimo interesse a che venga sancita questa legge e venga ammessa la libera concorrenza nel lavoro, perchè in questo modo avranno probabilmente un minor numero di famiglie indigenti, di famiglie che siano prive o scarseggino di lavoro.

Per queste due ultime considerazioni, ame pare evidente che è equo, che è prudente, che è giusto di ammettere anche i municipi a concorrere in queste anticipazioni per prevenire le inquietudini ed i turbamenti che tutti noi, non dirò prevediamo, ma vogliamo in qualche modo antivenire.

Vengo ora alle Camere di commercio. Le Camere di commercio sono istituite particolarmente per proteggere il commercio e per isvilupparlo, per procurare che vengano in ogni modo facilitate tutte le transazioni commerciali.

Ora non potete negare che sia della massima importanza che si tolgano tutti quegli ostacoli che possono essere d'inciampo alla libertà ed allo sviluppo del commercio; e sotto questo aspetto non c'è dubbio che anche le Camere di commercio siano interessate a che questo passaggio dall'antica alla nuova legislazione segua senza scossa, senza lagnanza, e senza produrre malcontenti e inquietudini.

Essendo dimostrato, o signori, l'interesse che hanno entrambi questi enti ad ottenere questo scopo, a me pare provato eziandio il debito di entrambi di concorrere coi loro mezzi per sovvenire provvisoriamente ed in via di anticipazione queste famiglie le quali per avventura potessero essere private dei sussidi delle società privilegiate. Anzi dirò, senza tema di spingere tropp'oltre la mia argomentazione, che fra i tre enti chiamati dalle disposizioni proposte dalla Commissione a concorrere in queste anticipazioni alle famiglie povere sussidiate ora dalle corporazioni privilegiate, mi pare che assai più direttamente siano interessati i due ultimi enti che lo Stato.

Qui non si tratta veramente di una disposizione la quale si possa dire interessante direttamente tutto lo Stato, ma essa riguarda piuttosto le città dove esistono porti e dove trovansi corporazioni privilegiate.

Ora queste sono nel minor numero in tutto lo Stato. Non dico ciò per voler esonerare lo Stato da questo concorso. Lo Stato deve dare l'esempio, sta bene; ma lo dico unicamente per far presente agli onorevoli miei opponenti che se lo Stato concorre per dar l'esempio, non è perchè vi sia più interessato dei municipi e delle Camere di commercio, al contrario.

Riassumendo la questione, a me pare che qui non si deve trattare di diritti; se ci mettiamo su questa via lubrica e pericolosa, non sappiamo dove potremo arrestarci. Si tratta unicamente d'una misura d'equità, dettata dalla prudenza politica più che dalla commiserazione, e trattandosi d'una misura d'equità e di prudenza politica, è bene che lo Stato non s'impegni in modo da compromettere i principii, e che si dichiari che questa è un'anticipazione e non una spesa che si creda obbligatoria; che il concorso dei municipi e delle Camere di commercio è dato in vista dei vantaggi e del vivo interessamento che hanno in questa questione; che le Camere di commercio essendo chiamate particolarmente a proteggere il commercio, a far sì che tutte le operazioni commerciali procedano regolarmente

senza produrre alcun inconveniente, alcun malcontento nelle persone le quali sono addette alle operazioni commerciali, debbono particolarmente sovvenirle con opere di beneficenza. Per conseguenza appoggio la proposta della Commissione, e pregherei la Camera di volerla accettare, poichè mi pare la sola che salvi i principii e nello stesso tempo provveda a tutte le emergenze possibili.

BIANCHERI. Se io avessi avuto la ventura d'essere ben compreso dall'onorevole Lanza...

MALENCHINI. Chiedo di parlare per uno schiarimento-BIANCHERI. Ho bisogno di dire pochissime parole.

Io diceva che se avessi avuto la ventura d'essere meglio compreso dall'onorevole Lanza, per certo egli non avrebbe creduto di dovermi redarguire per avere avanzato una proposizione che non fu mai nel mio pensiero di esporre, nè di sostenere.

Ho detto fin da principio che quando parlasi di privilegio, già s'intende la cosa per sè stessa risolta dalla volontà di chi ha conceduto il privilegio.

LANZA. Chiedo di parlare per dire che io non intendeva all'udere all'onorevole Biancheri.

Ho parlato in complesso delle considerazioni che si sono addotte per sostenere il diritto di queste società; non ho fatto allusione ad alcuna persona e meno ancora all'onorevole Biancheri che so partecipare in massima parte alle opinioni che ho esposte.

BIANCHERI. Precisamente, va bene.

MALENCHINI. Ohiedo di parlare per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ora si tratterebbe di terminare la questione Lualdi. Sarà libero a ciascuno quando siasi deciso sull'emendamento Lualdi di parlare sull'articolo.

L'emendamento Lualdi, siccome il più largo, è quello che si ha da mettere il primo in votazione.

Metto ai voti la chiusura della discussione sull'emendamento Lualdi.

(È approvata).

Metto ai voti quest'emendamento.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento Malenchini, il quale, come la Camera ha inteso, modifica l'articolo in questo senso:

 ...In un fondo fornito dallo Stato, in quanto emanino da precedenti disposizioni governative. >

Se vuole dare qualche schiarimento, il proponente ha la parola.

MALENCHINI. Con le spiegazioni che sono per dare agli onorevoli Biancheri e Lanza io confido che essi abbiano a convenire nella mia opinione.

Essi partono dal dato che questo privilegio, di cui io parlava, stabilito nei regolamenti del 1847 per la compagnia dei facchini livornesi, sia un privilegio senza un onere corrispettivo; ma sappiano, signori, che questi facchini livornesi hanno pagato 400,000 lire per ottenere questo privilegio, e che per conseguenza il loro diritto è stabilito sopra un onere ben vistoso, e trattandosi d'annullarlo, merita però un'indennità.

L'onorevole Lanza ha ammesso che ci era stato un principio di giustizia quando si è svincolato i feudi, i quali avendo con sè un onere, meritavano un'indennità corrispondente; ed è precisamente lo stesso caso quello dei facchini livornesi, i quali avevano avuto il loro privilegio pagando 400,000 lire.

BIANCHEBI. Domando la parola.

MALENCHINI. Stando le cose in questi termini, dietro le spiegazioni date dall'onorevole Lanza, io credo che concorrerà con me nel riconoscere in questo privilegio il diritto di essere indennizzato per la sua espropriazione.

MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio. Sento il dovere di ringraziare l'onorevole Lanza che ha voluto confortare della sua autorevole parola il progetto della Commissione; e principalmente lo ringrazio dacchè ha espresso quest'idea che la proposta che si fa è una misura meramente equitativa che ci dispensa fortunatamente dalla questione di diritto.

Io veggo tanto più la necessità di lasciar stare la questione di diritto e di riguardar la misura come una soluzione che la sorpassi, perchè veggo che l'onorevole Malenchini c'impegnerebbe in una via che non avrebbe uscita.

Si potrebbe, a cagion d'esempio, rispondergli che il carico di cui egli parla non è della natura di quelli che citava l'onorevole Lanza; non è un ritorno di vantaggi allo Stato. I facchini hanno pagato, sì, ma a chi hanno pagato? Hanno pagato ad altri che avevano quei privilegi, hanno comperato il privilegio; dei privilegiati sono succeduți ad altri privilegiati.

Nella questione dei municipi e delle Camere di commercio, se avesse ad essere esaminata anche nella via di diritto, potrebbe darsi anche una risposta. Si potrebbe dire: quando un Governo intende rimettere le cose nel diritto comune, intende dichiarare la cessazione di un privilegio che riguarda finalmente come un'ingiustizia, potrebbe lasciar cadere le cose come naturalmente cadrebbero, ossia abolire il privilegio, e poi lasciare ciascun municipio nella condizione che gli vien fatta dalla nuova posizione dei casi.

È certo che nascerebbero certe miserie, certe angustie alle quali come autorità locale il municipio dovrebbe provvedere; e, dopo il fatto, certamente non si scuserebbe dicendo l'autorità legislativa è venuta a cancellare un articolo, ha prodotto certe conseguenze, ed io mi rivolgo al Governo perchè m'indennizzi. Il Governo risponderebbe: ho fatto quello che deve fare ogni Governo ragionevole, ogni Governo il quale intende guardare alla giustizia ed al bene generale.

Voglio dire adunque che se noi avessimo a entrare in questa implicata discussione e fare tutte le questioni di diritto che ne sorgerebbero, non ne usciremmo più. Invece lo scopo della Commissione, lo scopo del Ministero è stato appunto di guardare prudenzialmente alla condizione di cose che nasce dall'abolizione delle corporazioni e invitare i municipi, invitare le Camere di commercio come rappresentanti di quell'interesse che

esse principalmente debbono prendere a questi fatti, e, come buon esempio, presentare dalla parte del Governo un'esibizione d'anticipazioni che giustificherà l'appello che si fa ai municipi ed alle Camere stesse. Questo è il senso dell'articolo, e non vuole essere riguardato sotto altro aspetto che questo. Credo che la Camera debba essere soddisfatta, trovare matura la discussione, e passare ai voti.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Malenchini è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Fatta doppia prova e doppia controprova, la proposta Malenchini è rigettata).

A quest'articolo 6 è proposto un altro emendamento dall'onorevole deputato Mancini.

Dopo le parole: « il pagamento di questi sussidi, » cioè nel caso in cui si renda necessario di supplire al pagamento di questi sussidi, egli aggiungerebbe le seguenti parole: « per la insufficienza degli averi delle disciolte corporazioni e dei proventi delle istituzioni di soccorso. »

L'onorevole Mancini ha la parola per isviluppare la sua proposta.

mancini. Le parole che io propongo di aggiungere nell'articolo formolato dalla Commissione hanno uno scopo semplicissimo, quello cioè di dichiarare che gli averi e le dotazioni delle cessate corporazioni, dove tali beni esistano, non altrimenti possono essere devoluti a chi di diritto, cioè, o allo Stato, o ripartiti fra i membri delle stesse disciolte corporazioni, od altrimenti attribuiti secondo i loro statuti o regolamenti, nel caso ch'essi provvedano e regolino il caso dello scioglimento delle associazioni, fuorchè dopo esserne stato separato un fondo destinato precisamente al pagamento dei sussidi e delle pensioni che si trovino sino a quel giorno assegnate a carico di ciascuna delle corporazioni stesse.

Siccome l'articolo 2 che noi abbiamo votato potrebbe lasciare qualche dubbio, essendosi adoperata la frase elastica che gli averi delle corporazioni abolite saranno devoluti a chi di diritto, detratti i pesi, gioverà chiarirla ed escludere che colle parole detratti i pesi si intendesse di parlare solamente dei pesi, inerenti alle proprietà ed ai debiti pagabili nel giorno in cui la corporazione si scioglie, senza che per l'avvenire debba la corporazione stessa colla propria dotazione provvedere al servizio delle pensioni nell'epoca posteriore allo scioglimento.

A tal fine credo non inutili le parole che propongo di aggiungere nell'articolo della Commissione. E ragiono così:

Se esiste una dotazione di alcune di queste corporazioni, se vi sono dei capitali, essi rappresentano precisamente ciò che i membri delle corporazioni fino a quel giorno avevano posto in comune ed avevano raccolto sotto condizione che servisse appunto al pagamento di questi sussidi a favore degl'inabili al lavoro,

delle vedove e degli orfani. E perciò, come bene osservava l'onorevole Malenchini, coloro i quali, facendo parte di queste associazioni, strinsero coi loro soci una specie di tacito contratto, sono morti col diritto acquisito che le loro vedove ed i loro orfani percepirebbero le pensioni vitalizie che erano loro assicurate. A cautela dell'adempimento di tali obbligazioni sono vincolati giuridicamente tutti i beni delle corporazioni disciolte.

Io dunque non credo che possa elevarsi ragionevole obbiezione che per provvedere a quei sussidi dei quali ora la Camera sta preoccupandosi, prima di tutto si debbano impiegare quei beni delle corporazioni disciolte che per avventura esistessero; in secondo luogo si debba ricorrere ai proventi delle istituzioni di soccorso contemplate nell'articolo 5 precedentemente votato dalla Camera, e solo allorchè siano esauriti tutti questi mezzi di far fronte alle pensioni ed agli altri sussidi, in caso d'insufficienza possa tuttora farsi luogo all'obbligazione suppletiva per parte dello Stato, dei municipi e delle Camere di commercio, di sopperire al bisogno in via di semplice anticipazione, cioè nei limiti in cui l'onorevole Lanza ha dimostrato l'imposizione di un tal carico compatibile coi principii economici, rispetto ai quali non potrei far meglio che riferirmi interamente alle sue osservazioni.

Io dunque desidero e propongo che in questo articolo, in cui si assoggettano ad una gravezza, ancorchè
transitoria, lo Stato, i municipi e le Camere di commercio, questa gravezza venga attenuata, spiegandosi
che, prima di ricorrere a questo estremo espediente,
si debbano al pagamento dei sussidii far servire, come
mi pare incontestabilmente giusto e legittimo, il residuo degli averi delle disciolte corporazioni, oltre ai
proventi delle istituzioni di soccorso, alla cui fondazione con la presente legge si è provveduto.

PANATTONI. Si può concepire qualche caso nel quale la proposta dell'emendamento trovi congrua applicabilità. Debbo però far noto alla Camera che nel caso nostro mancano i termini di fatto, e non si potrebbe nemmeno, a fronte delle disposizioni precedenti, venire al risultato che l'emendamento si propone. Infatti, allorquando in seno della Commissione si ebbe ad esaminare l'articolo 2 quale era proposto dall'onorevole ministro e quale era già approvato dall'altro ramo del Parlamento, avvenne di far riscontri ed esami che resero certa la Commissione, ed il ministro con lei, che (tranne ciò che reclamano i facchini livornesi) veramente non esistevano patrimoni ed assegnamenti certi e notabili, ma riscontravansi soltanto dei mobili ed oggetti di poca importanza, ossiano cose ed arnesi che, dal più al meno, bisognerà restituire alle associazioni medesime, se vogliamo che possano ricostituirsi dopo l'abolizione dei loro privilegi.

Quindi l'onorevole ministro fu il primo a recedere da ciò che disponeva in proposito l'articolo 2 adottato dal Senato, ed accettò l'emendamento della Commissione, anche perchè vedeva che non vi era un subbietto apprezzabile e degno di speciale disposizione.

Ma vi è di più, nel caso che ora si disputa, cioè intorno al modo di soccorrere ai bisognosi delle passate corporazioni, conviene avvertire che i sussidi finora si davano con una rata di quei lucri privilegiati dei quali si ordina la cessazione. Inoltre i sussidii stessi erano costituiti da quei regolamenti che i passati Governi imponevano alle carovane privilegiate nell' atto di crearle, giacchè nei regolamenti stessi trovasi statuito che i facchini dovessero lasciare un tanto per cento per fare una distribuzione settimanale a soccorso degl'indigenti.

Ora, siccome questo sussidio era parte di lucri che attualmente il Governo fa cessare, è inutile rintracciare ed il modo di sopperirvi trasportandoli a carico delle corporazioni cessanti, e molto più sarebbe frustraneo rifonderle sopra una specie di averi che materialmente e realmente non sussiste.

In ogni modo poi, se anche esistesse un patrimonio, esso non fu mai gravato del carico dei sussidii, nè questi potrebbero imporsi al medesimo.

Diceva in ultimo l'onorevole Mancini, che se vi fu una specie di quasi-contratto fra i facchini antecedenti ed i loro colleghi, per cui venendo a morte taluno fosse di già provvisto alla vedova ed agli orfani, sarebbe giusto che i coobbligati continuassero a sopportar questa spesa. Ed io non negherò che il punto di diritto astrattamente sarebbe vero. Ma desso non è applicabile al caso; imperocchè nessun quasi-contratto, nessun impegno, nessun obbligo contrassero ultroneamente i facchini per sussidiarsi a vicenda; ma fu invece il Governo che ordinò doversi prelevare dai loro lucri una quota, e quella unicamente dichiarò affetta ai relativi sussidi. Cessando adunque coi lucri del monopolio anche codesta ritenzione, viene a cessare il fondo dei sussidii, e non è dato a noi per ragione di giustizia di trasportarli a carico di coloro i quali non avevano a proprio carico codesta obbligazione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Mancini è appoggiato.

(È appoggiato).

Il deputato Biancheri ha la parola.

BIANCHERI. Alle cose dette dall'onorevole Panattoni aggiungerò che la proposta Mancini non ha veramente alcuna portata, nè aggiunge, nè toglie all'articolo.

Essa è inutile per ciò che ha tratto all'antico capitale delle società privilegiate, perchè noi vi abbiamo provvisto coll'articolo 2 della legge, e per certo non è intendimento della Camera di voler tornar a riandare la materia che fa oggetto dell'articolo 2; se c'è dubbio, naturalmente non ispetta alla Camera di dare un'altra interpretazione all'articolo 2. È votato e avrà quella portata sì e come è stabilito nel medesimo.

Per quanto poi spetta a voler supplire col fondo di cassa, come è detto, mi pare, nella seconda parte di questo emendamento coi proventi...

PRESIDENTE. « Per insufficienza degli averi delle sciolte corporazioni, ecc., dei proventi... »

SIANCHERY... coi proventi, non c'è dubbio che queste casse dovranno provvedere all'intento che forma oggetto dell'articolo 6, ma quando dovranno provvedere? Quando avranno fondi; appena questi fondi saranno entrati nella cassa, è fuori di dubbio che ci provvederanno subito, ma nel frattempo, quando queste casse o non saranno ancora istituite, o non avranno fondi sufficienti, noi siamo stati indotti a provvedervi colla misura transitoria dell'articolo 6.

Quando adunque le casse non si siano ancora fornite di mezzi, o non ne abbiano raccolti a sufficienza, se sorga necessità di provvedere a questi sussidi, allora è il caso di applicare l'articolo 6 perchè sarà cessata la disposizione dell'altro articolo.

Ciò mi basta per dimostrare che l'emendamento Mancini, sebbene in sè racchiuda un elemento buono, tuttavia è già compreso nella legge e rimane completamente superfluo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento del deputato Mancini.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 6º della Commissione.

(É approvato).

Ritiene la Camera che gli articoli quinto e sesto già votati rappresentano gli articoli 7 ed 8 del progetto; l'articolo 7 è soppresso; viene dunque l'articolo 8 del progetto il quale conseguentemente diverrebbe articolo 9:

«Il residuo debito verso la regia azienda dei Presti di Firenze nascente dal prestito di quattrocento mila lire toscane, contratto colla medesima nel 1847 dal cessato Governo toscano per indennità accordata alle abolite compagnie dei facchini bergamaschi, passerà a carico dello Stato. La somma perciò occorrente sarà iscritta sul bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'anno 1864. »

Sopra questo articolo è proposto un emendamento.

Alla fine del primo periodo dopo le parole « fossero a carico dello Stato, » l'onorevole Sanguinetti proporrebbe d'aggiungere: « nella somma che verrà constatata al fine del 1864, » poi il resto come nell'articolo.

L'onorevole Sanguinetti ha la parola per isvolgere la sua proposta.

SANGUINETTI. La mia proposta è piuttosto una proposta di forma che di sostanza. Essa non tende che a togliere via un'equivoca interpretazione che si potrebbe dare all'articolo.

Coi provvedimenti del Governo toscano del 20 agosto e 7 ottobre 1847 fu abolito il privilegio di cui godevano i facchini bergamaschi. In conseguenza di questa abolizione la nuova compagnia dei facchini livornesi, che subentrò nel privilegio dei bergamaschi, dovette pagare a questi ultimi la somma di 352,800 lire italiane

Dal 1847 a quest'epoca fu pagata la somma di circa 100,000 lire, sicchè rimane ancora un residuo, che secondo l'articolo 8 questo residuo è posto a carico dello Stato.

Ma io domando se il residuo a pagarsi sia quello che risulta al giorno d'oggi, o quello che risulterà alla scadenza del 1864.

Nella retazione della Commissione trovo che il residuo a pagarsi alla fine del 1862 era di lire 258,109 27.

Non vi è dubbio che tenuto conto di quello che si sarà pagato nel 1863 e di quello che si pagherà nel 1864, questa somma accennata dalla Commissione alla scadenza del 1864 verrà ad essere diminuita.

Ora questo essendo, a mio avviso, il senso dell'articolo, che si paghi cioè il residuo che sarà avverato nell'epoca in cui la legge andrà in vigore, io non ho fatto
altro che aggiungere quelle parole, onde l'articolo non
possa essere interpretato in senso erroneo, non si possa
cioè interpretare in questo senso, che lo Stato debba
addossarsi il residuo accennato nella relazione della
Commissione, bensì quello che sarà constatato, quando
si verificheranno i conti alla scadenza del 1864.

Non essendo dunque il mio emendamento che di forma, per rendere la disposizione dell'articolo più chiara e togliere via ogni interpretazione ambigua che per avventura potrebbe darglisi, spero che la Commissione vorrà accettarlo.

ranarroni. È evidente che lo Stato non paghera se non quel tanto che realmente nella definitiva liquidazione è dovuto all'azienda dei Presti in Firenze. Io qui sono obbligato ad avvertire che veramente la creditrice è l'azienda dei Presti, giacchè il capitale fu prestato dalla medesima alla dogana di Livorno che fu incaricata dal Governo toscano per anticipare ai facchini bergamaschi il prezzo della privativa nella quale subentravano i livornesi.

La relazione ha enunciato quella cifra che risultava dalla prima indicazione fattane dal Ministero; ma quando si verrà alla definitiva liquidazione è evidente che il Governo non paghera se non quella somma che realmente l'azienda dei Presti resterà ad avere in definitiva. Sicchè mi pare che non esiga discussione, e possa ammettersi l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, in quanto tende unicamente all'esattezza della liquidazione, cioè a quello che è sottinteso in ogni materia.

PRESIDENTE. Il deputato Malenchini parla sull'articolo o sull'emendamento?

MATIENCHINI. Parlo sull'articolo che comprende anche l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

maniferation. Io ho domandato la parola per dichiarare che in quest'articolo si parla di un fatto speciale interamente, che riguarda le corporazioni privilegiate di Livorno, senza indicarle in una maniera precisa. Perchè la Camera possa bene apprezzare le condizioni di fatto che danno occasione a questa disposizione, sento il dovere di dirle in poche parole la storia della privativa a cui si vuole provvedere in quest'articolo.

Nel 1600 gli uomini di Bergamo fecero un contratto preciso, netto, nella forma la più regolare, col Governo toscano all'effetto di ottenere il monopolio dei lavori di facchinaggio che avessero a farsi nel porto di Livorno.

Per questo diritto, per questo monopolio i facchini bergamaschi pagarono la somma annua che negli ultimi tempi era di 2200 scudi.

Arrivati verso il 1847, il Governo toscano, sollecitato dalle premure dei facchini livornesi, impegnò i Bergamaschi alla cessione di questa loro privativa, di questo loro monopolio, e con opportuna contrattazione fatta per determinarne il prezzo fu stabilito che il Governo pagherebbe 400,000 lire circa ai Bergamaschi per la cessione di questo monopolio di cui godevano.

I facchini livornesi subentrarono nelle ragioni dei facchini bergamaschi, ed allora il Governo a loro concesse la medesima privativa, coll'obbligo che pagherebbero essi le 400,000 lire ai facchini bergamaschi.

Questa esposizione pone in una chiara evidenza questo fatto, che il Governo toscano voleva mantenere nel 1847 il monopolio e che questo monopolio costava nel 1847 400,000 lire. Questo è un fatto positivo, chiaro, e risulta da questa esposizione. (Interruzione)

Prego il deputato Sanguinetti di non interrompere; risponderà, se crederà, a tempo opportuno.

Dunque questi fatti dicono con chiara evidenza che questo monopolio esisteva nel 1847, e che il prezzo attribuitogli dal Governo e dalle compagnie era di lire 400,000.

Nel 1860, dopo l'annessione, per ragioni d'utilità generale, si venne nella determinazione d'abolire questo monopolio. È un principio di un'evidenza che non ha bisogno di essere dimostrato all'intelligenza e saviezza della Camera che un monopolio espropriato in queste circostanze bisogna pagarlo quel tanto almeno che è stato pagato in principio.

I membri della Commissione invece di questo fatto di cui ho ragionato, hanno veduto un altro fatto subalterno, il quale era indipendente da questa contrattazione principale, da questo carattere netto e preciso che avevano il monopolio ed il suo prezzo.

Hanno visto il Governo toscano intervenive tra i facchini livornesi e bergamaschi e adoperarsi coll'azienda dei Presti, perchè questa anticipasse una somma ai facchini bergamaschi i quali facevano premura di essere intieramente rimborsati del loro prezzo.

I facchini livornesi consentirono a quest'atto nel 1853, con intromissione del Governo toscano, ma colla anticipazione che hanno fatta in conseguenza dell'impegno che avevano contratto coll'azienda dei Presti non sono venuti per niente a diminuire quel diritto che loro compete sul prezzo intiero della privativa. Prezzo stabilito in modo chiaro ed evidente dalle contrattazioni fatte dal Governo toscano nel 1847, ed elevato nel senso del valor giuridico, in quell'epoca, alla somma di 400 mila lire: prezzo che per niun modo ha ora ragione o diritto la Commissione di ridurre alla somma di lire 250 mila circa.

La privativa, come valeva con tutti gli estremi d'una giusta contrattazione lire 400 mila nel 1847, è evidente che ha per lo meno lo stesso valore nel 1863, attualmente.

PANATTONI. Domando di parlare.

MALENCHINI. E che la mente del Governo toscano contraente fosse veramente quella di dare alla privativa il preciso valore dei 400,000 franchi al giorno in cui fu fatta la stipulazione, risulta chiaramente anche dalla contrattazione fatta con l'azienda dei Presti, con la quale fu convenuto che con la ritenuta annua d'una parte dei loro lucri i facchini livornesi sarebbero pervenuti in 42 anni all'intiero pagamento della somma che costava il privilegio.

Voglio fare un'altra avvertenza.

A questo proposito citerò un esempio recentissimo ch'è accaduto in Toscana.

Era un monopolio il lavoro di facchinaggio affidato ai Bergamaschi, ed un monopolio era la privativa dei sali e dei tabacchi ch'era stato devoluto dal Governo toscano a rispettabili capitalisti. Ora nell'interesse generale della nostra unità, e per togliere di mezzo alcuni fatti che non sono consoni alla civiltà dei nostri tempi, il Governo provvisorio della Toscana venne nella risoluzione d'abolire il privilegio dei tabacchi allo stesso modo che per un interesse generale il Governo italiano propone ora l'abolizione del monopolio di cui trattasi in questo disegno di legge. Trattò quindi il Governo toscano coi capitalisti i quali erano possessori delle azioni che rappresentavano il valore della privativa dei sali e tabacchi. In queste trattative esso non tenne conto del valore che aveano le azioni al giorno in cui furono emesse, ma pagò agli azionisti, e giustamente, secondo il valore in corso, ch'era d'assai maggiore di quello che avevano avuto in principio.

Ora, volete voi avere due pesi e due misure? Dopo aver trattato su questa base con i capitalisti, perchè, trattandosi di poveri facchini, volete che il loro monopolio valga adesso anche meno di quello che essi lo pagarono? Ora, che intendete d'abolirlo? No, ciò non dovete fare. Io confido che la giustizia della Camera, riconoscendo il tatto del monopolio stabilito, le contrattazioni del Governo toscano, le obbligazioni da esso contratte, vorrà oggi sanzionare e mautenere intieramente quelle contrattazioni, quegl'impegni, quegli obblighi che furono contratti nel 1847.

sto, specialmente in senso giuridico, nelle cose avvertite dall'onorevole Malenchini. Ma ciò che egli è andato dicendo non ha, a parer mio, un'importanza reale sull'articolo che ora discutiamo. Non è inutile certamente tutto ciò che egli ha esposto, affinchè fosse meglio studiata la questione che riguarda il diritto dei facchini livornesi. Tuttavia, per i bisogni della legge presente, io credo che il mio collega ed il mio amico Malenchini non abbia interesse a spingere più oltre la presente discussione. Infatti, in quale stato trovasi la vertenza? Erano, è vero, 460,000 lire toscane all'in-

circa, quelle che formavano il prezzo del monopolio spettante ai facchini bergamaschi. Il Governo toscano granducale nel 1847 aveva fatto apparenza di voler abolire quel monopolio, ma passato il tempo delle riforme e dell'aura costituzionale quel Governo si rannicchiò da capo nelle idee di non spendere per riscattare il monopolio dei bergamaschi, pensò di riversare il carico del riscatto sopra i facchini livornesi. Così non fu redento ed abolito quel vincolo dell'industria; ma per essersi sostituite nell'onere e nei profitti le carovane di Livorno, accadde quello che i giuristi chiamano surroga o subingresso necessario, atteso il versamento del prezzo accollato ai livornesi, come successori della carovana licenziata.

Tutte queste cose però appartengono ad un altro ordine di idee, e non riguardano l'articolo 9, di cui ora si occupa la Camera. Esse impegneranno l'onorevole ministro a studiare la giusta posizione dei facchini di Livorno, e il titolo che loro spetta per le somme fino ad oggi sborsate, e che stavano a garantire la perduranza di quel monopolio che oggi viene ad esser abolito. La risoluzione di diritto intorno a ciò noi l'abbiamo riservata all'equità del signor ministro, se però andrà d'accordo coi facchini, diversamente s'intende devoluta alla cognizione dei tribunali.

Evidentemente codesta sarebbe una tesi giuridica su cui la Camera non vorrà farsi magistrato e giudice. Noi dobbiamo stare al rigoroso tenore dell'articolo 9. Che cosa dice l'articolo? Non dice altro senonchè: quello che non è stato restituito all'azienda dei Presti fino ad oggi glielo dovrà restituire il Governo toscano. E perchè lo dice? Per una ragione di suprema necessità. Il Governo toscano non poteva obbligar il povero ceto dei facchini livornesi a pagare per l'immediato prezzo del privilegio lire 460,000 che non avevano. Esso adunque fu garante verso l'azienda mutuataria per far pagar senza indugi dalla dogana di Livorno i Bergamaschi; e dipoi prese a togliere annualmente una rata dai lucri ai facchini livornesi per rivalersi. Ma intanto il Governo era obbligato come mallevadore verso l'azienda dei Presti, ed oggi adempie l'obbligazione già corsa, senza la minima novità ed alterazione.

Le somme, adunque, che costituivano l'antico imprestito, sono oggi divise in due parti: una parte è tuttora dovuta all'azienda dei Presti, ed è quella di cui unicamente si occupa l'articolo 9; e questa necessariamente bisogna che la paghi il Governo che ne fu ed è mallevadore.

Esso per altro non ha più il rilevatore, perchè lo ha ucciso; infatti abolisce oggi le corporazioni privilegiate, che dovevano finire di saldare.

Ma che cosa sarà del pagato fin qui?

Questa è l'altra questione, questione che, come diceva, è tutta giuridica; ma quest'articolo 9 non ce la presenta e la Camera non deve risolverla.

Su di essa io confido molto nell'equità dell'onorevole ministro; diversamente il resto lo farebbe la giustizia dei tribunali.

PRESIDENTE. Il deputato Malenchini ha deposto al banco della Presidenza un emendamento. Lo porrò ai voti a meno che, come parmi accenni, ne lo ritiri.

MALENCHINI. In seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Panattoni, e sapendo come egli sia esperto in queste materie e quanto gli stiano a cuore, io recederò dalla proposta fatta.

PRESIDENTE. Resta ora da porre ai voti l'emenda mento Sanguinetti.

SANGUINETTI. A me pure bastano le dichiarazioni dell'onorevole Panattoni.

PRESIDENTE. Così ritira la sua proposta.

Dunque metto a partito l'articolo 9.

(È approvato).

« Art. 10. Con decreto reale saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEI DUE DISEGNI DI LEGGE: AZIENDA DEI PRESTI IN FIBENZE — ABOLIZIONE DELLE CORPORAZIONI PRIVILE-GIATE DI ARTI E MESTIERI.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per maggiori spese a favore dell'azienda dei Presti in Firenze:

Presenti														191
Votanti							•					•		190
Maggiora	an	za										•		96
Vot			-	- •				-						
Vot	c	on	tra	ari	•	•				•	. •		47	
Si a	st	en	ne	ro	•		•	•	•		•		1	

(La Camera approva).

Risultamento della votazione sul progetto di legge di abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri:

${f Presenti}$			•						•	191
\mathbf{V} otanti							• .			190
Maggiora	17a									96
Voti	fav	or	evo	li					143	
Voti	cor	ıtr	ari					e	47	
Si astennero .									1	
(La Camera	app	ro	va)							

DISEGNI DI LEGGE: NUOVO CATASTO NEI COMUNI DI LUCCA E VIAREGGIO — CAUZIONE DEI PRO-CUBATORI,

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per l'attuazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(É chiusa).

Si passa alla discussione degli articoli.

(Si approvano senza discussione i seguenti articoli della legge):

- « Art. 1. Il catasto compilato per le comunità di Lucca e di Viareggio, a cura della direzione generale del censimento per le provincie toscane, sarà posto in esecuzione col 1º gennaio 1864.
- Art. 2. Da quel giorno i nuovi proprietari di stabili, per qualunque titolo, saranno obbligati di fare le volture nei termini prescritti dai regolamenti toscani.
- « Art. 3. I direttari dei beni enfiteutici impostati per intiero all'utilista hanno il diritto, e le amministrazioni regie e pubbliche, le comunità od i luoghi pii dipendenti dalle medesime hanno inoltre l'obbligo d'inscrivere sui campioni il loro dominio diretto.
- « Art. 4. Con l'attivazione del nuovo catasto dovrà intendersi nei circondari comunitativi di Lucca e di Viareggio surrogata alla trascrizione, ivi mantenuta provvisoriamente in vigore dalla legge 26 febbraio 1848, la voltura estimale, tanto per gli effetti ipotecari quanto per quelli della prescrizione a norma della legge toscana del 2 maggio 1836 e delle altre successive.
- « Art. 5. Tutte le leggi ed ordini vigenti in Toscana nei rapporti censuari dovranno essere applicati al catasto dei comuni di Lucca e di Viareggio, rimanendo conseguentemente abrogate tutte le disposizioni ed ordini stati ivi sinora in osservanza in materia catastale.»

Avverto la Camera che il progetto di legge per lo acquisto della casa Medici in Milano fu solo per isbaglio posto all'ordine del giorno, imperocchè rimarrebbe sospeso ad istanza del Ministero.

In seguito verrebbe quello relativo all'arresto personale in materia civile, ma siccome potrebbe dar luogo a lunghe discussioni essendovi vari oratori iscritti, io crederei che a quest'ora si possa passare all'ultimo che è iscritto, il quale consta di soli tre articoli, e probabilmente non darà luogo a discussione.

Esso ha per titolo: « Abolizione dell'obbligo di prestar cauzione per l'esercizio della professione di procuratore. »

La discussione generale è aperta.

Niuno domandando la parola, si passa agli articoli:

« Art. 1. L'obbligo della cauzione per l'esercizio della professione di procuratore o causidico, vigente per legge in alcune provincie del regno, è abolito. »

(É approvato).

« Art. 2. La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo di tutte le cauzioni attualmente impegnate. »

(È approvato).

« Art. 3. Scorso un anno dalla pubblicazione della presente legge si avranno senz'altro per svincolate tutte le suddette cauzioni, contro alle quali non sia stata fatta opposizione. »

susani. Questo progetto è una copia di un'altra legge colla quale il Parlamento ha liberato dalla cauzione gl'ingegneri che in alcune parti d'Italia vi erano soggetti. In quella fu inserito l'identico articolo che ora

ha letto l'onorevole nostro presidente; io credo sia mente di esso articolo che, trascorso il tempo utile durante il quale si debbono far valere i diritti che anche un terzo abbia sopra le cauzioni, queste possono liberarsi.

Ora consta a me, il quale ho avuto l'onore di proporre quell'altro progetto (e credevo con quell'articolo di aver provveduto ad ogni emergenza), che moltissimi sono e furono i fastidi che incontrarono gl'interessati, in qualche parte d'Italia, scorso il tempo, che per quella legge era di un anno, ad ottenere lo svincolo di queste cauzioni dai rappresentanti dell'autorità tutoria.

Ciò posto, io bramerei che ora, essendo ancora a tempo, si ovviasse a questo inconveniente e per lo meno vorrei che per qualche spiegazione che volesse dare l'onorevole ministro di grazia e giustizia, si potesse essere certi che le istruzioni che egli sarà per trasmettere agli uffici che da lui dipendono siano tali da impedire questo sconcio e queste molestie che la legge io credo non ha voluto certamente imporre a coloro ai quali essa si riferisce.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Questa legge nasce dall'iniziativa parlamentare: a me era paruto più conveniente che essa venisse come parte della legge generale intorno ai patrocinatori, ai procuratori, ed agli avvocati che si sta apparecchiando, e spero possa essere presentata alla Camera tra un periodo non lungo: nondimeno, siccome io accetto il principio che è in questa legge, siccome anzi nel fatto l'ho attuato, prorogando con reale decreto l'obbligo di pre-

star cauzione, così non mi oppongo in nessun modo a che la legge possa essere votata anche in questo punto dalla Camera.

Certamente, quando sia ammessa da entrambi i rami del Parlamento, io credo che le istruzioni tutte che si daranno, dovranno essere coordinate allo scopo cui riguarda l'ultimo articolo della legge.

PRESIDENTE. Il deputato Susani non ha altro a dire?

SUSANI, No.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, l'articolo 3 s'intenderà approvato.

(È approvato).

Domani si procederà alla votazione per iscrutinio segreto dei due progetti che vennero testè approvati, quindi alla discussione del disegno di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1º Votazione per iscrutinio segreto sui progetti di legge:

Attuazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio;

Abolizione dell'obbligo di prestare cauzione per l'esercizio della professione di procuratore.

Discussione del progetto di legge:

2º Arresto personale in materia civile e commerciale.